



Milano, 20/04/07  
Prot. n. 469/2007/CT

**Sentenza Consiglio di Stato 25 settembre 2006: legittimo l'inserimento nel regolamento edilizio comunale di disposizioni che assicurino il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia.**

Il Consiglio di Stato con sentenza n. 5593 del 25 settembre 2006, ha confermato la possibilità da parte dei Comuni di inserire disposizioni nel regolamento edilizio comunale che si fondino sull'articolo 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001 (il comma 6, articolo 8 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 "*Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*") prescrive che "*I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici*").

Il dirigente di un Comune, ufficio attività produttive, ha diffidato una società di telefonia a non realizzare i lavori di installazione di una stazione radio base in applicazione al regolamento edilizio. In particolare, la società ricorrente "*ha lamentato l'illegittimità del quinto comma dell'articolo 80 bis, nella parte in cui ha prescritto che le antenne delle stazioni radio base possono essere collocate su edifici aventi una altezza superiore a quella degli edifici circostanti, posti ad una distanza non superiore a mt. 50. Ad avviso della società, tale disposizione sarebbe affetta da vari profili di eccesso di potere e si porrebbe in contrasto con la normativa di settore sui poteri del Comune, in quanto comporterebbe un limite oggettivo all'istallazione degli impianti e la necessità di una moltiplicazione dei siti necessari per la realizzazione di una rete di trasmissione unitaria*".

Dall'istruttoria disposta dai giudici, è emerso che successivamente all'entrata in vigore dell'articolo 80 bis del regolamento citato, sono stati realizzati nel territorio del Comune di riferimento 174 impianti, di cui 57 da parte della stessa società appellante; tali elementi "*inducono la Sezione a ritenere smentita [...] la deduzione dell'appellante, secondo cui le previsioni dell'articolo 80 bis, quinto comma, costituirebbero un ostacolo alla realizzazione della rete: il Comune di V. - nel valutare le peculiarità del suo aggregato urbano - ha contemperato gli interessi pubblici e privati in conflitto, con una misura ragionevole e non preclusiva della uniforme copertura del territorio e della efficiente organizzazione del servizio*".

In definitiva, è lecito inserire nel regolamento edilizio, relativamente alle antenne, una norma quale la prescrizione sulle altezze (in riferimento a quelle degli edifici circostanti), in quanto tale disposizione "*si fonda sull'articolo 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001 ed è senz'altro funzionale alla tutela di esigenze urbanistiche ed edilizie, riferibili alla loro visibilità e all'esigenza di evitare la loro incontrollabile proliferazione*".

*Cristian Tolettini*

Settore Ambiente ed Energia  
Segreteria Politica Federale  
[ctolettini@leganord.org](mailto:ctolettini@leganord.org)

## Consiglio di Stato, Sezione Sesta - Sentenza 25 settembre 2006, n. 5593

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

### **Decisione**

sul ricorso in appello n. 4844 del 2005, proposto dalla Spa T.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati (...);

### **contro**

il Comune di V., in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati (...),  
con l'intervento ad opponendum  
dei signori (...), rappresentati e difesi dagli avvocati (...);

### **per la riforma**

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, Sezione II, 5 maggio 2005, n. 1946, e per l'accoglimento del ricorso di primo grado n. 860 del 2005;

Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;

Vista la memoria di costituzione in giudizio del Comune di V., depositata in data 5 luglio 2005, integrata con una memoria depositata in data 10 maggio 2006;

Visto l'atto di intervento ad opponendum depositato in data 30 giugno 2005, integrato con una memoria depositata in data 7 luglio 2005 e con memorie depositate in data 13 dicembre 2005 e 10 maggio 2006;

Vista la memoria depositata dall'appellante in data 12 maggio 2006;

Viste la decisione interlocutoria n. 1866 del 2006 e la documentazione depositata in sede di sua esecuzione;

Visti gli atti tutti del giudizio;

Data per letta la relazione del Consigliere di Stato L.M. alla pubblica udienza del 23 maggio 2006;

Uditi gli avvocati M.S. ed E.V. per l'appellante, l'avvocato N.P. per il Comune di V. e l'avvocato G.F.R. per gli interventori;

Considerato in fatto e in diritto quanto segue:

### **Premesso in fatto**

**1.** In data 23 febbraio 2005, la Spa T.I. ha comunicato al Comune di V. l'inizio dei lavori per l'installazione di una stazione radio base, in località 'C. 5204'.

Col provvedimento n. 108893 del 16 marzo 2005, il dirigente dello sportello unico attività produttive, rilevata l'applicabilità dell'articolo 80 bis, quinto comma, del regolamento edilizio, ha diffidato la società a non realizzare i lavori.

**2.** Col ricorso n. 860 del 2005, proposto al Tar per il Veneto, la società ha impugnato il provvedimento di data 16 marzo 2005 e l'articolo 80 bis del regolamento edilizio, chiedendone l'annullamento.

Il Tar, con la sentenza n. 1946 del 2005, ha respinto il ricorso ed ha compensato tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

**2.** Col gravame in epigrafe, la Spa T.I. ha impugnato la sentenza del Tar ed ha chiesto che, in sua riforma, il ricorso di primo grado sia accolto.

Il Comune di V. si è costituito in giudizio ed ha chiesto che il gravame sia respinto.

Sono intervenuti ad opponendum i signori indicati in epigrafe, quali residenti nel sestriere di C. e a C., i quali hanno chiesto che l'appello sia respinto.

La Sezione ha disposto incumbenti istruttori, con la decisione n. 1866 del 2006.

A seguito della documentazione della documentazione, le parti hanno depositato ulteriori scritti difensivi, con cui hanno illustrato le questioni controverse ed hanno insistito nelle già formulate conclusioni.

**3.** All'udienza del 23 maggio 2006 la causa è stata trattenuta in decisione.

### **Considerato in diritto**

**1.** Nel presente giudizio, è controversa la legittimità del provvedimento di data 16 marzo 2005 con cui il Comune di V. ha diffidato la Spa T.I. alla realizzazione dei lavori di una stazione radio base in località 'C. 5204', nonché dell'articolo 80 bis, quinto comma, del regolamento edilizio, su cui si è basato l'atto di diffida.

Con il gravame in esame, la società ha impugnato la sentenza con cui il Tar per il Veneto ha respinto il suo ricorso di primo grado ed ha chiesto che - in sua riforma - siano annullati l'articolo 80 bis del regolamento edilizio e la diffida di data 16 marzo 2005.

2. Con un primo ordine di censure, l'appellante ha riproposto le originarie doglianze con cui ha lamentato l'illegittimità del quinto comma dell'articolo 80 bis, nella parte in cui ha prescritto che le antenne delle stazioni radio base possono essere collocate su edifici aventi una altezza superiore a quella degli edifici circostanti, posti ad una distanza non superiore a mt. 50.

Ad avviso della società, tale disposizione sarebbe affetta da vari profili di eccesso di potere e si porrebbe in contrasto con la normativa di settore sui poteri del Comune, in quanto comporterebbe un limite oggettivo all'installazione degli impianti e la necessità di una moltiplicazione dei siti necessari per la realizzazione di una rete di trasmissione unitaria.

3. Così riassunte le articolate censure dell'appellante, ritiene la Sezione che esse vadano respinte.

Per verificare la ragionevolezza della contestata previsione dell'articolo 80 bis e la sua effettiva incidenza sulla prestazione del servizio da parte dei gestori del servizio della telefonia cellulare, la Sezione ha disposto incumbenti istruttori, volti ad acquisire elementi di valutazione delle specifiche esigenze della città di V. e di quelle dei medesimi gestori.

Dalla relazione acquisita e dalla allegata documentazione, emerge che:

- l'approvazione del regolamento edilizio è stata preceduta dalla acquisizione di elementi di valutazione forniti dai gestori del servizio della telefonia cellulare, cui è stata consentita la partecipazione;
- due gestori avevano contestato il testo dello schema posto al loro esame, per la parte in cui aveva previsto che gli impianti non potessero emergere per più di due metri lineari dalla copertura dei tetti;
- lo schema non è stato sottoposto ad alcuna osservazione critica, per la parte oggetto delle censure dell'appellante;
- successivamente all'entrata in vigore dell'articolo 80 bis, sono stati realizzati nel territorio del Comune di V. 174 impianti, di cui 57 da parte della stessa società appellante.

Tali elementi inducono la Sezione a ritenere smentita in punto di fatto la deduzione dell'appellante, secondo cui le previsioni dell'articolo 80 bis, quinto comma, costituirebbero un ostacolo alla realizzazione della rete: il Comune di V. - nel valutare le peculiarità del suo aggregato urbano - ha contemperato gli interessi pubblici e privati in conflitto, con una misura ragionevole e non preclusiva della uniforme copertura del territorio e della efficiente organizzazione del servizio.

Non rilevano, al riguardo, le considerazioni svolte dalle Autorità nel corso del procedimento, inerenti anche all'esigenza di tenere conto di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, poiché la prescrizione sulla altezza delle antenne - in relazione a quella degli edifici circostanti - si fonda sull'articolo 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001 ed è senz'altro funzionale alla tutela di esigenze urbanistiche ed edilizie, riferibili alla loro visibilità e all'esigenza di evitare la loro incontrollabile proliferazione.

4. Con le residue censure, la società ha lamentato l'illegittimità della diffida di data 16 marzo 2005, con cui il dirigente dello sportello unico attività produttive, rilevata l'applicabilità dell'articolo 80 bis del regolamento edilizio, ha diffidato la società a non realizzare i lavori.

Essa ha dedotto che il Comune non avrebbe tenuto conto dell'avvenuta formazione del silenzio assenso di cui all'articolo 87 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e non avrebbe attivato il procedimento previsto dall'articolo 14 del Testo unico sull'edilizia, approvato col Dpr n. 380 del 2001.

Ritiene la Sezione che tali censure - da esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione - risultano infondate e vanno respinte.

Dalla documentazione acquisita, emerge che nel corso del procedimento la commissione salvaguardia di V. - in data 15 dicembre 2003 - non ha reso il parere previsto dall'articolo 6, terzo comma, della legge n. 171 del 1973, in attesa di ulteriori elementi di valutazione.

Tale atto, che ha comportato un arresto procedimentale rimasto incontestato, ha precluso la formazione del silenzio assenso ed è stato, del resto, seguito da una ulteriore determinazione istruttoria, volta ad acquisire il parere dell'ArpaV.

Pertanto, legittimamente il dirigente ha emesso la diffida di data 16 marzo 2005, sul presupposto dell'abusività dei lavori di realizzazione dell'impianto.

5. Per le ragioni che precedono, l'appello va respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.

## **PQM**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l'appello n. 4844 del 2005.

Compensa tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio tenutasi il giorno 23 maggio 2006, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con l'intervento dei Signori:

*(omissis)*

Depositata in Segreteria il 25/09/2006.